



**COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
PROVINCIA DI NAPOLI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

Regolamento comunale per l'installazione degli impianti pubblicitari

Approvato con delibera della Commissione Straordinaria
n. 19 del 06.08.2009

La Commissione Straordinaria
Dr. Raffaele Cannizzaro
Dr. Roberto Esposito
Rag. Antonio Scozzese

Il Segretario Comunale
dr.ssa Francesca Balletta

NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE
	Fonti legislative, regolamentari, deliberative e documentali di riferimento
	TITOLO I – Disciplina generale degli impianti e mezzi pubblicitari
1	Oggetto e ambito di applicazione
2	Definizione di centro abitato
3	Definizione dei mezzi pubblicitari stradali
4	Altre definizioni
	TITOLO II — Norme comuni a tutte le fattispecie pubblicitarie
	Capo I – Criteri generali
5	Criteri generali di ammissibilità degli impianti e dei mezzi pubblicitari
6	Dimensioni massime
7	Impianti e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio
8	Impianti e mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio ad uso pubblico
9	Cartelli ed altri mezzi pubblicitari abbinati alla presentazione di servizi di pubblica utilità per gli utenti della strada
10	Mezzi pubblicitari connessi alle attività sanitarie
	Capo II – Condizioni di installazione – divieti e deroghe
11	Installazioni vietate
12	Divieti sulle strade extraurbane comunali
13	Divieti e distanze sulle strade interne ai centri abitati
14	Esclusioni e deroghe
	TITOLO III — Caratteristiche strutturali delle forme pubblicitarie
15	Cartelli

16	Targhe di esercizio e pubblicitarie
17	Insegne
18	Preinsegne
19	Sorgenti luminose
20	Striscioni, locandine, stendardi, bandiere
21	Manifesti e impianti affissionali
22	Segni orizzontali reclamistici
23	Bacheche
24	Tende solari
25	Vetrofanie
	TITOLO IV — Altre forme di pubblicità
26	Pubblicità fonica
27	Pubblicità sui veicoli
28	Espositori temporanei
29	Cartelli ed espositori nei cantieri edili
	TITOLO V — Autorizzazione, competenze e procedimento amministrativo
30	Competenza
31	Domanda e documenti obbligatori
32	Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione
33	Validità dell'autorizzazione
34	Casi particolari
35	Modifica del messaggio pubblicitario
36	Rinnovo dell'autorizzazione

37	Subentro
38	Obblighi del titolare dell'autorizzazione
39	Targhetta di identificazione
40	Decadenza e revoca dell'autorizzazione
41	Vigilanza
42	Sanzioni
	TITOLO VI — Disposizioni finali e transitorie
43	Disposizioni finali e transitorie
44	Entrata in vigore

<p style="text-align: center;">Fonti legislative, regolamentari, deliberative e documentali di riferimento</p>

Le fonti cui il presente regolamento si ispira sono:

- Legge n. 689/1981 – Modifiche al sistema penale (artt. 32/39)
- Legge n. 46/1990 – Norme sulla sicurezza degli impianti
- Legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Legge n. 175/1992 - Norme sulla pubblicità sanitaria e successive modificazioni e integrazioni
- D.Lgs. n. 285/1992 - Codice della Strada (C.d.S.) e successive modifiche e integrazioni.
- D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione del Codice della strada e successive modifiche e integrazioni.
- D. Lgs. n. 360/1993 – Disposizioni correttive e integrative del C.d.S.
- D.Lgs. n. 507/1993 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- Vigente P.R.G. (Piano Regolatore Generale)
- Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
- Regolamento comunale di Polizia Urbana.
- Regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche.

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI

Art. 1- Oggetto e ambito di applicazione

[1] Il presente regolamento disciplina l'installazione dei mezzi e impianti pubblicitari sul territorio di Castello di Cisterna, nelle loro varie forme e tipologie previste e consentite dal C.d.S. (D. Lgs. n. 285/92) e dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/92), nonché le modalità d'impianto e collocazione, di autorizzazione, di esercizio, di vigilanza oltre che le procedure sanzionatorie relative.

[2] Il regolamento, secondo quanto previsto all'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni disciplina le modalità di installazione e le ubicazioni possibili dei manufatti e degli impianti di pubblicità e propaganda, secondo le varie denominazioni o classificazioni, da collocare lungo le strade o in vista delle stesse, o su aree pubbliche o d'uso pubblico.

[3] Il regolamento si applica entro i centri abitati del territorio comunale, così come individuati e segnalati ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8) e art. 4 del C.d.S.

[4] Sulle strade comunali esterne ai centri abitati, il presente regolamento si applica limitatamente alle caratteristiche tecniche strutturali, alle modalità d'impianto, alla collocazione e alle dimensioni dei manufatti ed impianti pubblicitari, conformemente alle prescrizioni dettate in materia di pubblicità - effettuata con qualunque mezzo e/o forma - sulle strade fuori dai centri abitati o in vista delle stesse, dal Codice della strada e dal relativo D.P.R. di esecuzione.

Art. 2 - Definizione di centro abitato

[1] Ai sensi dell'art. 3, comma 1 punto 8) del C.d.S. si definisce centro abitato la parte di territorio comunale entro cui sorge "un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme d'edifici, s'intende un raggruppamento continuo di fabbricati, ancorché intervallati da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico, con accessi veicolari o pedonali sulla strada".

Art. 3 - Definizione dei mezzi pubblicitari stradali

[1] E' adottata la definizione delle forme e dei mezzi pubblicitari previsti dal vigente art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le indicazioni dell'art. 23, comma 9 del C.d.S.

[2] Le definizioni riportate all'art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

[3] Si intendono "pertinenze accessorie" gli spazi e le aree private limitrofe o contigue alla sede dell'attività, poste al servizio anche non esclusivo della stessa. Nel caso di utilizzazione della stessa pertinenza accessoria, da parte di più

soggetti, le insegne devono essere uniformate per dimensioni e punto d'installazione.

Art. 4- Altre definizioni

[1] Tenuto conto delle denominazioni utilizzate nel tempo per consuetudine, cui si aggiungono quelle in uso presso le aziende produttrici di manufatti pubblicitari, sono individuati e definiti i seguenti ulteriori mezzi pubblicitari stradali che sono assimilati a quelli previsti dall'art. 47 del D.P.R .n. 495/92:

- **Bacheca** (tipologia: *impianto pubblicitario di servizio*). E' considerato il manufatto bidimensionale, costituito da vetrinetta apribile o senza vetri, supportato da idonea struttura di sostegno, installato a parete o su apposito sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi e informazioni di pubblico interesse, esercitate da Enti pubblici, associazioni, partiti politici, organismi sindacali, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, anche fuori dalla sede propria. Può essere utilizzata a parete, nella sede propria dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e degli alberghi, per l'esposizione di prezzi connessi ad elenchi prodotti o prestazioni di servizi. Può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta.
- **Bandiera** (tipologia: *stendardo*). E' considerato l'elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, vincolato da un lato ad una superficie di appoggio anche se non aderente alla stessa, finalizzata alla pubblicizzazione di marchi, simboli e prodotti nella sede dell'attività esercitata, con esclusione della bandiera nazionale e delle altre riconosciute legalmente dallo Stato, o di quelle che rappresentano gli Enti pubblici in generale, le organizzazioni politiche e sindacali, le associazioni senza finalità di lucro legalmente riconosciute. Può essere luminosa per luce indiretta.
- **Manifesto**. Si definisce l'elemento monofacciale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, su appositi supporti e superfici anche bidimensionali o bifacciali, diversi in ogni caso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso per luce propria, né per luce indiretta.
- **Plafone** (tipologia: *insegna*). Manufatto bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura e supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla pubblicizzazione di marchi e simboli o prodotti, installato nella sede dell'attività alla quale si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminoso per luce propria o indiretta, nei limiti indicati negli articoli successivi.
- **Plancia** (tipologia: *impianto di pubblicità e di propaganda*). Manufatto di piccole dimensioni (70 x 100), realizzato con materiali cartacei o plastici, anche bifacciale, per la propaganda di manifestazioni varie e/o

spettacoli teatrali, sportivi e circensi, installato provvisoriamente a lato delle strade, su appositi sostegni per la durata della manifestazione cui si riferisce.

- **Poster** (tipologia: *cartello*). Manufatto bidimensionale, di grandi dimensioni, con una sola o con entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente o tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc.. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta nei limiti indicati nei successivi articoli.
- **Rotor** (tipologia: *impianto di pubblicità e propaganda*). Manufatto di grandi dimensioni, bifacciale, finalizzato alla diffusione di più messaggi pubblicitari o propagandistici, attraverso meccanismi di rotazione della grafica di composizione o dell'immagine, aventi periodo di variabilità non inferiore a tre minuti. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, nei limiti indicati nei successivi articoli.
- **Targa** (tipologia: *insegna*). E' considerata la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, costituita da un manufatto monofacciale, realizzata con materiali di qualsiasi natura ed installata a parete nella sede dell'attività alla quale si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa in aderenza ad una superficie verticale. Può essere luminosa per luce propria o indiretta nei limiti indicati nei successivi articoli.
 - Tenda solare (tipologia: *insegna*). Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata su elementi mobili, prevalentemente di tessuto, oppure, realizzata e installata con altri materiali simili, sulle protezioni delle vetrine degli esercizi imprenditoriali in genere, oppure sulle protezioni di mostre all'aperto e di prodotti, o anche, sulle protezioni delle distese di tavoli e sedie in esercizi pubblici all'aperto.
- **Totem** (tipologia: *insegna*). Manufatto, finalizzato alla pubblicizzazione di più messaggi pubblicitari, riferiti alle attività o ai prodotti, installato a terra nella sede dell'esercizio imprenditoriale di riferimento. Può essere anche al servizio di più imprese, concentrate all'interno di una stessa area privata edificata, o struttura edilizia polifunzionale.
- **Vetrofania** (tipologia: *insegna*). Scritta in caratteri alfanumerici effettuata con pellicole auto adesive e semitrasparenti di simboli e di marchi, oppure di messaggi pubblicitari relativi all'attività o alle cose prodotte dai predetti esercizi, applicate nella parte interna delle vetrine delle attività commerciali.

**[TITOLO II - NORME COMUNI A TUTTE LE FATTISPECIE
PUBBLICITARIE]**

Capo I — Criteri generali

Art. 5 - Criteri generali di ammissibilità degli impianti e dei mezzi pubblicitari

[1] L'installazione dei cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, deve rispettare il criterio di un equilibrato e corretto inserimento, sia ambientale che estetico ed architettonico.

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni introdotte dal presente Regolamento ai successivi art. n. 14 e n. 32, in conformità alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica sulla collocazione degli impianti pubblicitari lungo determinati itinerari stradali, le autorizzazioni relative a tutti gli impianti in essere saranno sottoposte ad una verifica di compatibilità rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento ed il loro rilascio avverrà nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 32.

[2] La collocazione dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati appartenenti al Comune di Castello di Cisterna ed entro i tratti di strada comunali extra urbani per i quali è imposto un limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, è autorizzata ed effettuata, ove non vietato, nel rispetto delle condizioni specifiche e delle prescrizioni normative indicate nelle autorizzazioni.

[3] I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari precitati, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi, da queste previste, deve essere documentato con gli allegati da presentare, unitamente alla domanda, per il rilascio dell'autorizzazione.

[4] Gli impianti pubblicitari non possono essere collocati a ridosso delle abitazioni, quando tale installazione per le dimensioni del manufatto sia d'impedimento o di preclusione, anche parziale, alla visibilità esterna dalle finestre dell'immobile, prospettanti l'area interessata all'installazione o la strada pubblica.

[5] L'installazione dei cartelli e degli "altri mezzi pubblicitari" (come definiti al precedente art. 3), deve essere attuata in modo che la parte inferiore del quadro espositivo risulti ad una distanza dal suolo stradale di riferimento, non minore di 150 cm.

[6] L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x cm. 100, è effettuata solamente su impianti per le affissioni. I

cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari precedentemente indicati, devono avere sagoma regolare, non confondibile con la segnaletica stradale e in particolare con la forma del disco o del triangolo.

[7] Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione, è progettato in prossimità delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del Codice della strada. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati, ma in ogni caso non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario previsti dal regolamento.

[8] Le insegne luminose, i cartelli luminosi e gli altri mezzi e sorgenti comunque luminosi, devono avere luce fissa e non intermittente. In deroga a quanto indicato al comma precedente, è consentita l'installazione provvisoria di sorgenti luminose di debole intensità (max. 75 watt per punto luminescente), del tipo festoni e luminarie, anche intermittenti, in occasione di particolari ricorrenze o festività.

[9] La croce rossa, anche se luminosa, è riservata esclusivamente per indicare strutture sanitarie pubbliche e luoghi di pronto soccorso, fino al limite di mq. 2 totali.

[10] La croce verde, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare farmacie, fino al limite di mq. 2 totali.

[11] La croce azzurra, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare strutture di assistenza farmaceutica veterinaria, fino al limite di mq. 2 totali.

Art. 6 - Dimensioni massime

[1] Sulle strade comunali esterne ai centri abitati, le dimensioni massime dei cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono quelle stabilite dall'art. 48 del D.P.R. n. 495/92.

[2] Dentro il centro abitato, le dimensioni massime delle insegne di esercizio, non possono superare mq. 20, se parallele all'asse longitudinale della strada e mq. 8 se trasversali alla carreggiata stradale, eccetto quelle ammesse ed ubicate all'interno del centro storico, definito dal P.R.G., per le quali non può essere superato il limite di 4 mq.

[3] La superficie massima utilizzabile per l'esposizione delle insegne sui fabbricati, non può essere in ogni caso superiore al 15% del prospetto del fabbricato medesimo.

[4] La superficie del manufatto pubblicitario di qualunque specie, se formato con elementi singoli scatolati (lettere, numeri e simboli), è calcolata sugli allineamenti paralleli verticali ed orizzontali delle grafiche più distanti tra loro, dal primo all'ultimo dei motivi o dei simboli inseriti, ed è comprensiva dei vuoti tra i simboli e tra le lettere di composizione.

[5] La superficie degli impianti e dei mezzi pubblicitari di qualunque specie, entro cui sono contenuti i simboli, marchi aziendali, grafiche in genere, è rappresentata e calcolata, agli effetti dimensionali dell'impianto, sui limiti più esterni della cornice di contenimento, paralleli orizzontali e paralleli verticali, anche se detta cornice è curvilinea.

Art. 7 - Impianti e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio

[1] Nelle stazioni di servizio per erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di parcheggio, possono essere installati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 495/92, la cui superficie complessiva non può superare il 5% delle aree occupate dalla stazione e dai relativi parcheggi.

[2] La collocazione delle precitate tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all'interno dei limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio.

[3] Dal computo delle superfici dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sono esclusi i messaggi attinenti a servizi prestati presso la stazione di servizio.

Art. 8 - Impianti e mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio ad uso pubblico

[1] Nelle aree di parcheggio aperte all'uso pubblico, circoscritte e delimitate appositamente per la sosta dei veicoli, in genere al servizio di complessi commerciali, o nella prossimità di servizi di pubblica utilità, l'installazione delle forme pubblicitarie previste dal Regolamento può essere effettuata nel rispetto delle distanze dalla strada confinante o dalle intersezioni vicine, in modo da non ingenerare i problemi di sicurezza previsti dall'art. 23 del C.d.S.

[2] Quando il parcheggio, all'interno dell'area di utilizzazione, è delimitato da apposite zone di sosta, suddivise da elementi fissi con essenze di verde di arredo o da piantumazioni di vario genere, l'installazione delle varie tipologie è possibile sulle anzidette suddivisioni, anche in deroga alle distanze da altri consimili impianti, richiamate dal Regolamento agli art. 11 e 12.

[3] Si definiscono impianti di grandi dimensioni quelli di cm. 600 x cm. 300. L'installazione di tali impianti dovrà essere limitata ad un'unica faccia, collocando il messaggio pubblicitario rivolto verso l'interno del parcheggio. Qualora la pubblicità fosse visibile dall'esterno, dovrà essere soggetta al giudizio dell'Amministrazione, secondo i criteri di compatibilità, sicurezza ed esteticità.

Art. 9 - Cartelli ed altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità per gli utenti della strada

[1] Lungo le strade e nelle aree adibite a parcheggio pubblico, possono essere installati cartelli pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità per gli utenti della strada, come definiti al comma 7, art. 47 del D.P.R. 495/92, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, limitatamente alle tipologie di seguito precisate:

- pensiline delle fermate dei mezzi di trasporto collettivo;
- orologi stradali;
- quadri o carte topografici e toponomastiche;
- rastrelliere porta bici.

a condizione che siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione degli impianti pubblicitari dentro e fuori l'abitato dal regolamento.

[2] La possibilità prevista al comma precedente, non può essere accordata:

- in corrispondenza o vicinanza di emergenze architettoniche e/o storiche e monumentali e nelle zone classificate dal P.R.G., comprese nel loro cono ottico di visibilità;
- in ogni caso e per tutto il territorio comunale, per panchine, rastrelliere portabici, cestini gettacarte e transenne parapetonali sarà valutata di volta in volta dall'Amministrazione, con proprio provvedimento, l'opportunità di installazioni pubblicitarie.

[3] Nell'ambito delle fermate bus, non potranno in alcun caso essere utilizzati i pali di sostegno della segnaletica di indicazione della fermata, né la tabella di indicazione della fermata o parte di essa, compreso il lato posteriore della stessa.

[4] Resta inoltre esclusa la possibilità di utilizzare come sostegno di qualunque mezzo pubblicitario i pali degli impianti di illuminazione pubblica.

Art. 10 - Mezzi pubblicitari connessi alle attività sanitarie

[1] Le tipologie pubblicitarie consentite per le strutture sanitarie, quali le case di cura private, i gabinetti e gli ambulatori, anche plurispecialistici, ecc. sono individuate dalla Legge n. 175/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,

[2] Le modalità per la richiesta delle autorizzazioni sono disposte dalla Legge n. 175/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

[3] Le insegne di esercizio relative all'attività sanitaria, possono essere installate a bandiera orizzontale o verticale, a palma in area privata, oppure con appositi supporti, anche sul prolungamento verticale del muro di facciata dell'edificio,

superiore alla linea di gronda. Le insegne per dette attività, possono essere installate frontalmente, anche sulla facciata dell'edificio dove ha sede l'attività esercitata, in aderenza alla parete. Tali insegne possono raggiungere la dimensione massima di 2 mq. di superficie espositiva, entro la quale deve trovare spazio l'eventuale simbolo rappresentativo della professione, la tipologia della professione esercitata e gli altri elementi associati, secondo la specifica normativa.

[4] Sulle insegne, dovrà apparire il numero dell'autorizzazione e la data di rilascio, da applicarsi secondo le modalità indicate dal competente ufficio.

[5] Le insegne e le targhe pubblicitarie non possono essere installate sugli edifici vincolati e protetti dalla particolare normativa ad esclusione dell'insegna frontale installata secondo le modalità previste dall'art. 17, previo esame della competente Soprintendenza. In questi casi è possibile installare, in alternativa, apposite targhe d'esercizio nelle misure massime di 50 cm x 70 cm., ovvero per una superficie complessiva di mq. 0,35.

[6] Le targhe di esercizio di attività sanitarie e di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, devono essere applicate preferibilmente lateralmente agli stipiti della porta d'ingresso dell'attività esercitata. Solo nei casi in cui, per la conformazione esterna dell'immobile, sia impossibile applicare la targa lateralmente, questa dovrà essere installata direttamente sulla porta d'accesso all'attività sanitaria esercitata.

[7] Le targhe applicate presso studi professionali, singoli o associati, dovranno rispettare le dimensioni precitate e devono essere composte graficamente con caratteri in stampatello di grandezza non superiore a cm. 8. La struttura dovrà essere compatta ed uniforme nel materiale di lavorazione, con esclusione di ogni tipo d'illuminazione propria o indiretta. Se installate all'interno del centro storico definito dal P.R.G., le targhe non potranno essere formate con materiali plastici e simili, mentre l'altezza da terra non potrà essere inferiore a 150 cm.. Sulle targhe, tenuto conto delle dimensioni massime previste, dovrà essere inserita una piccola targhetta, con caratteri grafici non inferiori a cm 0,50, contenente il numero dell'autorizzazione e la data di rilascio della stessa.

[8] E' ammessa l'installazione dei cartelli segnaletici (preinsegne) secondo le disposizioni della Legge 175/1992 e s.m.i., e le norme indicate al successivo art. 18.

[9] Per la pubblicità effettuata nelle forme consentite, ma sprovviste di autorizzazione e per la pubblicità con indicazioni false, si applicano le norme della più volte citata Legge 172/1992 e s.m.i.

[10] Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le norme generali indicate ai successivi articoli 18), 31), 38), 40) 41) e 42).

Capo II — Condizioni di installazione — divieti e deroghe

Art. 11 - Installazioni vietate

[1] In via generale è vietata ogni installazione lungo le strade o in loro vista di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, o altre forme pubblicitarie sopra descritte, visibili dai veicoli in transito sulle strade, che per forma, dimensioni, colori, disegno e ubicazione, possano determinare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione, o ancora, ridurne la visibilità o l'efficacia, arrecare

disturbo visivo agli utenti della strada, distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

[2] In ogni caso, detti impianti non devono costituire intralcio o impedimento, alla circolazione dei veicoli, alla mobilità delle persone invalide o con ridotta capacità motoria.

[3] E' altresì vietata l'installazione, la posa o l'esposizione di:

- a. cartelli e altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le forme pubblicitarie luminose che possono generare abbagliamento;
- b. qualunque tipo d'installazione pubblicitaria sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate diversa dalla prescritta segnaletica stradale dell'Ente proprietario della strada;
- c. e. qualunque segnale di preinsegna o tabella direzionale per qualsiasi attività d'impresa, sia singola che in gruppo, all'interno delle intersezioni stradali sia del tipo a rotatoria sia costituite da isole, con o senza arredo stradale;
- d. ogni forma di pubblicità lungo e in vista dei tracciati stradali internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali (art. 2, c/2 del Codice della strada) e dei relativi accessi;
- e. di pubblicità relativa ai veicoli, sotto qualsiasi forma, che per contenuto, significato o finalità, sia in contrasto con le norme di comportamento prescritte dal Codice della strada;
- f. messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e di cigli stradali;
- g. segni orizzontali reclamistici su strade e aree ad uso pubblico e assimilate, se non riferite a pubbliche manifestazioni, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e non oltre le 24 ore successive al loro compimento, ristrette in ogni caso, al percorso delle manifestazioni pubbliche o sportive;
- h. striscioni che non siano promozionali di manifestazioni pubbliche e spettacoli. In tali occasioni, l'esposizione è limitata alla settimana precedente la manifestazione o lo spettacolo, al periodo di svolgimento e non oltre le 24 ore successive alla sua conclusione. In ogni caso, tra gli striscioni deve intercorrere uno spazio di posa, di almeno 300 metri nelle strade esterne al centro storico e di 200 metri nelle strade interne
- i. locandine, stendardi e bandiere, che non siano di promozione o propaganda per manifestazioni pubbliche e di spettacolo, o anche imprenditoriali (limitatamente queste ultime, al lancio di nuove proposte commerciali in spazi o aree esterne al centro storico). Tutte le esposizioni, conformi alle precitate disposizioni, sono però limitate al periodo di svolgimento della manifestazione, nella

settimana precedente e non oltre le 24 ore successive al suo compimento;

- j. striscioni, locandine, stendardi, bandiere, a distanza inferiore a m. 50, dai cartelli e altri mezzi pubblicitari, anche lungo tracciati extraurbani di strade comunali, per i quali, è imposto un limite permanente di velocità non superiore a 50 Km. orari. Nelle strade interne al centro storico l'installazione di stendardi, locandine e bandiere è vietata;
- k. cartelli o altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in loro vista, se ubicati nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela ambientale (bellezze naturali o paesaggistiche), di tutela di edifici storici e monumentali o di luoghi di interesse storico o artistico;
- l. è comunque vietata l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi supporti affissionali.

[4] E' vietata, inoltre, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue.
- in corrispondenza delle intersezioni stradali.
- lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del Codice della Strada.
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e con pendenza superiore a 45°.
- In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi indicati dalla relativa segnaletica.
- sui ponti e sottoponti non ferroviari.
- sui cavalcavia stradali e loro rampe
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.
- Sui pali di supporto degli impianti di pubblica illuminazione

Art. 12 - Divieti sulle strade extraurbane comunali

[1] Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sulle strade extraurbane comunali, nelle quali è imposto un limite permanente di velocità non superiore a km/h. 50, ai sensi dell'art. 51, commi 2 e 3 del vigente D.P.R. 495/92 e sue successive modifiche, può essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime di seguito precisate:

- a) metri 1,5 dalla carreggiata, in presenza di marciapiede;
- b) metri 3 dal limite della carreggiata, in assenza di marciapiede;
- c) 5,00 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- d) 4,00 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 4,00 metri prima dei segnali di indicazione;
- f) 4,00 metri dopo i segnali di indicazione;
- g) 4,00 metri dal punto di tangenza delle curve, come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 5,00 metri prima delle intersezioni;
- i) 5,00 metri dopo le intersezioni;

[2] Le distanze precitate, sono applicate secondo le singole direttrici di marcia, ove il mezzo pubblicitario sia visibile da una sola corrente di marcia.

[3] L'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista delle stesse, ubicate fuori dell'abitato, è inoltre vietato:

- a) Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una larghezza superiore a metri quattro.
- b) In corrispondenza delle intersezioni.
- c) Lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del Codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.
- d) Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°.
- e) In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati.
- f) Sui ponti e sottoponti ferroviari.

- g) Sui cavalcavia stradali e loro rampe.
- h) Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Art. 13 - Divieti e distanze sulle strade interne ai centri abitati

[1] Oltre ai divieti e limiti indicati nei precedenti articoli, dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane comunali per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità inferiore o pari a 50 Km/h, si applicano i divieti e le distanze in tutti i punti indicati dall'art. 51 del D.P.R n. 495/92, rispettivamente al comma 3 e al comma 4, del predetto Regolamento di esecuzione del C.d.S., come di seguito precisato:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una larghezza superiore a metri quattro;
- b) in corrispondenza delle intersezioni e in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- c) lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) sui ponti e sottoponti ferroviari;
- f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- h) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata, con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, sulle strade urbane di scorrimento e sulle strade di quartiere, la distanza non può essere inferiore a 4,00 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- i) a distanza inferiore a 5,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, sulle strade locali, la distanza non può essere inferiore a 30 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- j) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, la distanza non può essere inferiore a 25 metri dagli altri cartelli e dai mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.

k) Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del sito di progettata installazione, siano presenti a distanza inferiore a 3,00 metri costruzioni fisse, recinzioni in muratura, filari di alberi, pali della illuminazione pubblica o telefonica, è ammessa l'installazione parallela all'asse stradale dei mezzi pubblicitari sopra indicati, in allineamento alle costruzioni fisse, alle recinzioni in muratura, ai filari degli alberi, ai pali della illuminazione pubblica e telefonica.

[2] All'interno dell'abitato, inoltre, è vietata l'installazione di:

- a) insegne e altri mezzi pubblicitari, su palma o a bandiera, quando il manufatto pubblicitario invade la carreggiata stradale;
- b) insegne di qualunque tipo, sui parapetti di balconi, terrazze e cornici dei tetti, dentro le luci delle finestre, sulle facciate degli edifici adibiti esclusivamente ad uso residenziale, nelle arcate frontali e di testa dei portici, prospicienti la strada pubblica;
- c) impianti pubblicitari, a messaggio variabile, con frequenza inferiore a minuti tre, tra un messaggio esposto e l'altro;
- d) insegne e altri manufatti luminosi per luce diretta o indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 watt per mq.;
- e) manufatti pubblicitari, indicati al precedente comma, a distanza inferiore a m. 3 dalla sede stradale, anche se collocati parallelamente all'asse longitudinale della strada, quando il tratto di strada interessato all'installazione non è rettilineo;
- f) manufatti pubblicitari isolati e luminosi per luce propria o per luce indiretta, con esclusione delle insegne di esercizio, a distanza inferiore a **m. 5,00** dall'area di intersezione stradale o dal più vicino punto di incidenza con intersezione canalizzata o rotatoria;
- g) manufatti pubblicitari di qualunque specie, luminosi per luce propria o per luce indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 watt per mq, o che per la superficie complessiva del manufatto, per il colore irradiato e per la collocazione scelta, ingeneri fenomeni di abbagliamento o distrazione dalla guida dei veicoli con conseguente pericolo per la circolazione stradale;
- h) qualsiasi mezzo pubblicitario mobile, posato al suolo;
- i) l'installazione o la prosecuzione d'uso di impianti che non contengano messaggi pubblicitari, debitamente autorizzati nei termini di tempo prescritti;
- j) forme pubblicitarie itineranti, intendendosi come tali, l'uso di cartelli o altri mezzi pubblicitari diversi dalle preinsegne, corredati

da frecce di orientamento e d'indicazione, collocate in più punti stradali, tanto da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, superando in tal modo le preclusioni di cui al successivo art. 18 e quelle indicate dall'art. 47, comma 2 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;

- k) mezzi pubblicitari di ogni tipo all'interno di aree di verde pubblico e di arredo, nei parchi e giardini pubblici;

1) è inoltre vietato effettuare pubblicità con il lancio di volantini da mezzi aerei o da veicoli stradali in genere.

[3] Per le distanze dal limite della carreggiata e in assenza di passaggi pedonali, marciapiedi e piste ciclo-pedonali, sono imposti i seguenti limiti:

- a) metri 1,50 quando il manufatto pubblicitario (cartello, insegna pubblicitaria e di esercizio, altri mezzi pubblicitari), è progettato con il quadro espositivo, per l'installazione parallela alla carreggiata, con altezza della cornice inferiore dello stesso, non minore di 3,00 metri dal suolo stradale di riferimento;
- b) metri 3 quando il manufatto pubblicitario indicato al precedente cpv., è progettato per l'installazione non parallela alla carreggiata, con altezza della cornice inferiore dello stesso, non minore di 3,00 metri dal suolo stradale di riferimento;
- c) metri 3 quando il manufatto pubblicitario precedentemente indicato, è progettato per l'installazione con altezza della cornice inferiore dello stesso, maggiore di metri 1,50 rispetto al suolo stradale di riferimento.

[4] Per suolo stradale di riferimento, s'intende la strada in visibilità della quale o verso la quale, il messaggio pubblicitario è diretto prevalentemente o, è più visibile rispetto ad altre strade limitrofe.

[5] I supporti di cartelli e dei manufatti pubblicitari devono in ogni caso garantire uno spazio libero di passaggio di almeno **mt. 1,50**, se installati su marciapiedi o passaggi pedonali latitanti la carreggiata stradale. Nel caso siano presenti passaggi pedonali, marciapiedi con larghezza non inferiore a mt. 2, o piste ciclo/pedonali, immediatamente a lato della carreggiata, le distanze sono limitate a mt. 1, con la cornice della forma pubblicitaria, più vicina al margine esterno della sede stradale comprensiva del passaggio pedonale, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, a condizione che siano rispettati i limiti minimi dalla carreggiata, indicati al precedente cpv. 3/a — b - c.

[6] I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, non devono, in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali, entro lo spazio di avvistamento indicato dall'art. 79 del D.P.R. n. 495/92, in relazione alla tipologia e classificazione delle strade.

Art. 14 - Esclusioni e deroghe

[1] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su aree pubbliche o di uso pubblico adibite ad uso diverso dalla circolazione stradale e non visibili in alcun modo dalla strada, non sono soggetti alle limitazioni relative alle distanze.

[2] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su area privata e non visibili in nessun modo dalla strada aperta alla circolazione (art. 2, dl del C.d.S.), non sono soggetti alle norme del presente regolamento.

[3] E' consentita la pubblicità a mano, svolta nel rispetto del divieto di spargere a terra e sul suolo pubblico, il materiale pubblicitario.

[4] Nei casi di particolare interesse pubblico generale, o di ordine tecnico, l'amministrazione comunale, per periodi limitati, può autorizzare all'interno del centro storico e dei centri abitati, forme di richiamo pubblicitario (striscione, locandina, stendardo, bandiera), collegate a servizi pubblici e turistici, o per manifestazioni pubbliche, per esposizioni in musei, mostre, ecc. Possono essere autorizzati, per le motivazioni che precedono, anche cartelli di piccole dimensioni di cm. 70 x 100 massimo, per iniziative di carattere temporaneo e riferite a manifestazioni culturali e sportive aperte al pubblico, d'iniziativa delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, altri Enti pubblici e religiosi, Associazioni ricreative e sportive, Partiti politici e Organizzazioni Sindacali.

[5] Per le attività di teatri e musei, statali, provinciali e comunali e per le mostre che si svolgono all'interno di gallerie d'arte presenti nel territorio cittadino, possono essere consentite, installazioni di strutture bifacciali e/o vetrinette, posate a terra, opportunamente trattenute al suolo da apposita e adeguata zavorra, racchiusa con elementi estetici che s'inseriscano, unitamente alla struttura pubblicitaria, nel contesto dell'ambiente circostante.

[6] Per le attività di natura istituzionale le tipologie di cui al comma 5) possono contenere oltre all'informazione sull'evento anche il messaggio promozionale;

7) Sono ammissibili le istanze di utilizzo di mezzi pubblicitari ai fini di interesse pubblico anche nel centro storico. In questi casi saranno sottoposte a specifica valutazione e la decisione sarà demandata alla Giunta, cui competerà di volta in volta, stabilire, con proprio provvedimento motivato, le modalità di utilizzo della pubblicità.

TITOLO III - CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE FORME PUBBLICITARIE

Art. 15 - Cartelli

[1] Sono riferiti alla tipologia tutti i cartelli pubblicitari finalizzati alla diffusione di messaggi propagandistici, compresi quelli destinati alle affissioni pubbliche o alle affissioni dirette, concesse ai privati.

[2] Rientrano in questa tipologia, anche i cartelli con messaggio prevalentemente commerciale, che non comportano l'affissione o l'applicazione di manifesti o nei quali la rotazione del messaggio inserito avviene con cadenza minima trimestrale.

[3] Gli impianti indicati al comma 1, possono essere utilizzati in entrambe le facciate.

[4] Debbono essere installati in luoghi diversi dalla sede o pertinenza accessoria dell'attività imprenditoriale pubblicizzata.

[5] I cartelli, in genere, dovranno essere installati lungo le strade o in loro visibilità, preferibilmente inserite in aree e zone specificamente indicate come artigianali, commerciali, industriali, direzionali, delle quali dovranno essere precisati i relativi perimetri o confini, con esclusione delle zone agricole e del territorio extraurbano.

[6] All'interno delle zone d'interesse storico, artistico, monumentale, culturale ed ambientale, sono vietate le installazioni dei cartelli pubblicitari di ogni tipo, fatte salve le deroghe di cui al precedente art. 14.

Art. 16 - Targhe di esercizio e pubblicitarie

[1] La forma pubblicitaria trattata può essere installata a lato dell'attività professionale pubblicizzata, o in alternativa, quando le condizioni della parete muraria e lo spazio disponibile non lo consentono, sulla porta d'ingresso.

[2] Le dimensioni delle targhe non possono eccedere i cm 50 x 70. Se collocate su immobili situati dentro il centro storico, il materiale di composizione dovrà essere diverso dalla plastica e simili prodotti.

[3] La installazione delle targhe in zona A, è alternativa all'insegna di esercizio.

[4] In tutti i casi, ove sia rappresentata l'esigenza di più targhe, queste dovranno essere uguali, per dimensioni e materiali di composizione, mentre la loro applicazione sulla parete dovrà essere compresa tra il limite massimo di cm. 230 e quello minimo da terra di cm 150, con sviluppo verticale.

[5] Sulle targhe dovrà essere inserita una piccola etichetta rigida di identificazione che con caratteri grafici non inferiori a cm. 0,50 dovrà contenere il numero dell'autorizzazione e la data del rilascio della stessa.

Art. 17 - Insegne

[1] Insegna di esercizio: sono individuate, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 3 e 4 del Regolamento, secondo la loro effettiva posizione d'installazione, le seguenti specie:

- Bandiera orizzontale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con sviluppo grafico della stessa, orizzontale rispetto al piano stradale.
- Bandiera Verticale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con sviluppo grafico della stessa, verticale rispetto al piano stradale.
- Frontale: quando l'insegna con ogni sua parte grafica, è installata in aderenza alla facciata di un fabbricato, o all'interno della cornice del vano di apertura delle vetrine commerciali.
- Su palma: quando collocata su un supporto del tipo palo isolato o su più pali di sostegno, in elevazione dal terreno.
- Decor: quando l'insegna è realizzata con tecniche pittoriche direttamente sul muro, oppure su apposita tabella.
- Su tetto o pensilina in edifici destinati ad attività imprenditoriali.
- A terra, quando è installata all'interno dell'area di proprietà, in elevazione dal terreno dove ha sede l'attività imprenditoriale pubblicizzata.

[2] Le insegne d'esercizio, nel rispetto delle prescrizioni e divieti dettati dal presente regolamento, dovranno essere installate secondo le seguenti modalità:

- a) Le insegne d'esercizio a bandiera, aggettanti sopra percorsi pedonali, ciclabili o veicolari, devono rispettare con la parte inferiore del manufatto espositivo, le seguenti distanze minime dal suolo:
 - se realizzate su marciapiede e pista ciclabile: cm. 300.
 - Se poste sopra la carreggiata stradale: cm. 430.
 - la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio, non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in ogni caso, il valore assoluto dell'aggetto non può superare cm. 150.
- b) Le insegne di esercizio frontali, devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave della vetrina di esposizione, o d'ingresso all'attività esercitata. Possono essere installate immediatamente sopra l'architrave, in aderenza alla parete del fabbricato, solo quando le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta d'ingresso non consentono l'installazione. In tale caso, l'insegna dovrà essere allineata e compresa con la proiezione verticale degli stipiti laterali della vetrina, o della porta d'ingresso dell'attività esercitata e la sua sporgenza rispetto al muro, non potrà superare i cm. 15.
- c) Negli edifici destinati esclusivamente o parzialmente a funzioni direzionali e commerciali, possono essere installate insegne con marchi d'impresa, anche

sulle facciate, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dagli art. 5 e 6 del regolamento, per le singole tipologie.

- d) Negli edifici destinati esclusivamente a funzioni industriali, commerciali e artigianali, possono essere installate insegne con marchi d'impresa, sulle facciate, sulle pensiline e sul tetto, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 6 del regolamento per le singole tipologie.

[3] Insegna pubblicitaria: viene così definita ogni altra forma di insegna tra quelle indicate agli articoli 3 e 4 del regolamento, che non sia d'esercizio. Le insegne pubblicitarie, nei limiti dimensionali previsti dal regolamento, installate su area pubblica o ad uso pubblico e montate su apposito supporto isolato, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 8 metri dal suolo, mentre se realizzate su apposito supporto isolato ed installate su area privata, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 16 metri dal suolo.

Art. 18 - Preinsegne

[1] Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e bidimensionale, utilizzata su una o entrambe le facciate, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce diretta, né per luce indiretta.

[2] Le preinsegne, realizzate in apposite tabelle metalliche, devono corrispondere al progetto tecnico di produzione e installazione secondo le seguenti disposizioni:

- all'interno del centro urbano, si rinvia a quanto stabilito dal Piano segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico;
- all'esterno del centro urbano precitato e in ogni altro luogo consentito dalla normativa e dal presente Regolamento. Le dimensioni si stabiliscono in cm 125 x 25.

[3] Le tabelle di preinsegna possono essere installate, in conformità al dettato normativo e nell'ambito della regolamentazione comunale, solo se l'attività segnalata è regolarmente insediata.

[4] Le preinsegne, nei formati regolari ed entro i limiti dimensionali come indicato al precedente comma 2), possono essere installate e/o esposte solo se l'azienda, l'ente o l'attività segnalata risulta destinazione di un consistente traffico veicolare o richiede, per la sua particolare ubicazione, idonee indicazioni di direzione, fermo restando che le preinsegne non possono essere collocate ad una distanza superiore a km. 2 (due) dalla rispetto alla sede dell'attività segnalata.

[5] Le tabelle di preinsegna sono consentite sulle strade che conducono direttamente alla sede dell'attività segnalata e sulle laterali che intersecano, nei limiti delle distanze ed alle condizioni indicate al precedente comma 4). In generale il posizionamento delle preinsegne può essere autorizzato in deroga alle prescrizioni previste all'art. 13), con particolare riferimento alla distanza dalla carreggiata che potrà essere pari o superiore a m. 2 (due) fra il margine della carreggiata e l'angolo più vicino della tabella da installare.

[6] Ogni attività segnalata, potrà essere indicata unicamente su una sola tabella nello stesso luogo d'installazione, anche se l'impianto è composto da più tabelle di preinsegna. E' consentito l'inserimento di due tabelle simmetricamente opposte se l'impianto di preinsegna è bifacciale.

[7] E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno dell'impianto di preinsegna mono o bifacciale, fino a un numero massimo di 6 (sei) tabelle, per lato, in colonna verticale.

[8] L'installazione di ogni singola tabella dovrà essere curata dal richiedente sotto la sua responsabilità, nell'osservanza delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e di quanto prescritto dall'art. 127, comma 6 e art. 128, comma 8 del D.P.R. 495/92.

[9] L'installazione di ogni singola preinsegna, su impianti di tabelle preesistenti, è soggetta alla dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto e degli oneri di manutenzione e stabilità conseguenti, oltre agli obblighi regolamentari previsti. Tale dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto installato, dovrà essere allegata alla domanda di nuova installazione.

[10] Il titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto di preinsegna:

- non ha diritto di privativa sull'impianto realizzato su suolo pubblico o di uso pubblico;
- compete la titolarità dell'assicurazione e la responsabilità della manutenzione;
- è concessa la possibilità di utilizzare il 50 per cento delle tabelle ammesse nell'impianto, secondo le prescrizioni indicate al comma 2) del presente articolo, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.

[11] Le attività imprenditoriali ubicate all'interno di aree o zone individuate come industriali, artigianali, commerciali, di cui all'art. 134, commi 1/b e 5 del D.P.R. n. 495/92, fruiranno all'esterno di dette aree o zone, del segnale di zona (Fig. II. 296 con simboli e grafica specifica allegati al D.P.R. n. 495/92), che individua tali zone e aree di attività concentrate, segnale che dovrà essere posto non oltre il limite di km. 2. In abbinamento a tale segnale di zona potranno essere inserite le indicazioni delle singole attività interne alle aree o zone più sopra considerate, nel rispetto e secondo le prescrizioni del presente regolamento. Tale manufatto sarà oggetto del provvedimento autorizzatorio.

[12] Le attività di tipo artigianale, di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, situate all'interno del centro storico, potranno essere segnalate adottando una tipologia sostitutiva delle preinsegne, nella misura massima di n. 1 (una) per ciascuna attività indicata e di n. 3 (tre) per ogni impianto e non configurabili come insegne.

[13] All'interno delle aree e zone industriali, artigianali e commerciali individuate con la presente regolamentazione è consentita la deroga ai limiti distanziometrici previsti per le intersezioni e le distanze dalle carreggiate stradali, con l'esclusione dei casi che per conformazione strutturale della strada o per la presenza di impianti semaforici o di altra segnaletica di pericolo, di prescrizione e obbligo o di indicazione, si determinino delle preclusioni di cui all'art. 23 del C.d.S., per mancanza di visibilità.

[14] Nelle strade interne alle aree e zone indicate al comma 11), è consentita l'installazione di tabelle di preinsegna, in gruppi unitari di non oltre 6 (sei), per colonna verticale, nelle misure di cm. 125 x 25 ciascuna, con le tabelle più vicine alla quota del suolo stradale, posizionate a distanza non inferiore a cm. 150 dal suolo medesimo, se tale posizione risulta esterna alla sede stradale e non siano ravvisabili problemi di visibilità sopra indicati. Negli altri casi, l'altezza minima delle tabelle dal suolo, non potrà essere inferiore a mt. 2,5 ed a condizione che l'impianto del gruppo di preinsegne sia installato alla distanza non inferiore a mt. 2 (due) dal margine della carreggiata e l'angolo più vicino del manufatto da installare.

[15] Le preinsegne aziendali installate su impianti di più tabelle, anche fuori dalle predette "aree o zone di attività concentrate", quando consentito dall'attività svolta e dalla consistenza del traffico veicolare da loro attivato, dovranno essere posizionate e raggruppate in colonna verticale secondo le rispettive direzioni in modo da facilitare la percezione delle direzioni da seguire per la destinazione finale, limitando così motivi di pericolo alla circolazione stradale.

[16] La collocazione delle tabelle di preinsegna, regolari per forma, dimensione e colore, su impianti di più tabelle, deve essere organizzata secondo l'ordine di seguito indicato, conforme al combinato disposto dell'art. 134, comma 1) e 128, comma 8), del D.P.R. n. 495/92: in alto e superiormente a tutte le tabelle regolamentari che indicano con la rispettiva freccia direzionale di proseguire "diritto"; immediatamente sottostanti tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra e, sottostanti a queste ultime, tutte quelle che indicano di svoltare a destra.

[17] Il richiedente e l'installatore, sono responsabili del corretto inserimento delle tabelle direzionali, secondo la prescrizione precedentemente dettata.

[18] Quando per la quantità delle segnalazioni o delle tabelle non è possibile la collocazione entro un unico gruppo in colonna verticale, dovrà essere organizzato un analogo gruppo, disposto lateralmente o anteriormente a quello esistente, anche in deroga alla distanza prevista dalle norme, a condizione che l'impianto aggiunto rispetti le condizioni indicate al comma 14) del presente articolo.

[19] E' vietata l'installazione di tabelle nel formato di preinsegna (come indicato dall'art. 48, comma 3, del D.P.R. n. 495/92), sia come collocazione singola che inserita entro un gruppo di altre tabelle direzionali o preinsegne, prive degli elementi oggettivi di supporto per tale tipologia di mezzi pubblicitari o senza la grafica identificativa dell'attività presegnalata, nell'ambito dei limiti spaziali previsti e verso la quale si intende indirizzare la relativa utenza (es.: spazio disponibile + n° telefonico e/o dal nome ditta installatrice).

[20] E' vietato:

- sostituire il messaggio pubblicitario di qualunque tipo, esposto su una tabella di preinsegna, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;
- posizionare sugli impianti di preinsegna relativi ad attività industriali, artigianali e commerciali, altre tipologie di preinsegne o segnali direzionali;
- installare forme pubblicitarie itineranti, graficamente inserite su impianti simili alle preinsegne.

[21] Le attività di esercizio alberghiero sono segnalate in conformità del vigente art. 134, commi 1), 2), 9), 10) e 11), del D.P.R. 495/1992, provvedendo con apposito e separato piano soggetto ad aggiornamento, ogni volta che siano modificati gli itinerari direzionali in conseguenza di modifiche alla viabilità, ovvero nel numero di esercizi rappresentati nei segnali direzionali.

[22] Gli impianti di preinsegna esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguati entro i sei mesi successivi. L'adeguamento consisterà nella realizzazione di un nuovo impianto con le caratteristiche di cui al presente Regolamento ed il posizionamento e/o spostamento dello stesso rispettando le indicazioni di un piano predisposto dall'Amministrazione cui si possono attenere. Nella fase di adeguamento, dovrà essere regolarizzato anche il numero di tabelle di preinsegna. Il titolare dell'autorizzazione dell'impianto dovrà comunicare quali impianti di preinsegna e quali tabelle rimarranno in opera e di conseguenza le tipologie che saranno rimosse.

[23] Il titolare di autorizzazione di impianto di preinsegna dovrà applicare saldamente alla struttura una targhetta metallica secondo le prescrizioni indicate al successivo art. 43, commi 1) e 2). Lo stesso obbligo è previsto anche per le tabelle di preinsegna sia per il titolare dell'autorizzazione sia per le "ditte terze" aziende installatrici di tabelle sullo stesso impianto.

[24] Il titolare dell'autorizzazione dell'impianto di preinsegna è obbligato ad installare l'impianto stesso o le tabelle di preinsegna entro 150 giorni, in luogo di 90 gg, in deroga a quanto previsto solo al primo punto del successivo art. 42 del presente Regolamento. Gli obblighi indicati nei successivi punti elencati nell'art. 38 del presente Regolamento si applicano anche alle tipologie delle preinsegne.

[25] Chiunque subentra nell'attività d'esercizio di un impianto di preinsegne o di tabella unita all'impianto stesso, deve presentare domanda secondo le prescrizioni indicate all'art. 31.

[26] E' causa di decadenza dell'autorizzazioni l'inosservanza dell'art. 40.

[27] L'Amministrazione effettua la vigilanza, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati, secondo quanto disposto all'art. 41.

[28] L'installazione di impianti di preinsegna o di tabelle di preinsegna senza autorizzazione, comporta l'applicazione delle norme indicate all'art. 42.

Art. 19 - Sorgenti Luminose

[1] Gli impianti elettrici attinenti alla pubblicità stradale indicata in questo articolo, dovranno essere progettati, realizzati ed installati, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

[2] Le sorgenti luminose di qualunque specie, dovranno rispettare valori di emissione luminosa inferiori a 100 watt per mq. In ogni caso, l'installazione dovrà essere realizzata in modo da non abbagliare gli utenti della strada.

Art. 20 - Striscioni, locandine, stendardi, bandiere

[1] L'esposizione in area pubblica o di uso pubblico di striscioni, locandine, stendardi e bandiere, riportanti una qualsiasi scritta pubblicitaria, è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo pubblicizzato o promosso, nella settimana precedente e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione della manifestazione.

[2] Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione, accompagnato eventualmente dal simbolo o marchio, emblema dell'ente, associazione, ditta o sponsor promotore.

[3] La collocazione dei mezzi pubblicitari indicati in questo articolo, non è soggetta ai limiti di tempo precitati, quando l'installazione è prevista all'interno di aree private recintate ed a condizione che l'installazione anche se in area privata, non prospetti direttamente sulla strada pubblica.

[4] Le distanze che devono intercorrere dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari, diversi da quelli indicati in questo articolo ed esposti sulla pubblica via, sono indicate dal precedente art. 13.

[5] Gli striscioni, dovranno essere installati, in modo da garantire in ogni caso la quota di mt. 5, con il bordo inferiore del manufatto più vicino alla sede stradale.

[6] Gli altri mezzi pubblicitari precitati, diversi dalle bandiere, ove aggettanti su tracciati stradali, dovranno essere mantenuti con il bordo inferiore, ad un'altezza minima di mt. 3 e l'installazione è riferita esclusivamente a percorsi pedonali e ciclabili, mentre se esposti su carreggiate stradali, l'altezza minima non potrà essere inferiore a mt. 5.

[7] L'applicazione delle bandiere, diverse dalle bandiere di cui al comma 3 dell'art 4 del presente regolamento, può avvenire solo all'interno di aree private debitamente recintate.

[8] Non è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari precitati, sugli alberi o sulle piante del patrimonio comunale, o sulle tesate aeree di linee o condotte elettriche e telefoniche.

Art. 21 - Manifesti e impianti affissionali

[1] L'affissione dei manifesti, può avvenire unicamente sugli appositi impianti affissionali. E' pertanto vietata l'affissione diretta sui muri ed in ogni caso sugli impianti non autorizzati.

Art. 22 - Segni orizzontali reclamistici

[1] La forma pubblicitaria di questo tipo è ammessa unicamente all'interno di aree circoscritte e/o private, anche se aperte all'uso pubblico, presso strutture imprenditoriali di qualunque genere.

[2] Sono ugualmente ammesse, anche all'esterno di dette aree, se poste lungo tracciati stradali inseriti sui percorsi di manifestazioni pubbliche e sportive, limitatamente al periodo di svolgimento del corteo o dell'effettuazione della manifestazione sportiva e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione delle medesime manifestazioni.

[3] La collocazione non è consentita, nelle aree d'intersezione stradale, né sui tratti stradali interessati da iscrizioni topografiche e d'indicazione stradale di ogni tipo.

[4] La forma pubblicitaria in questione, deve essere realizzata con materiali rimovibili, ma ancorati saldamente alla pavimentazione stradale.

[5] La loro dimensione per singole lettere di composizione, deve consentire l'appoggio dei pneumatici in condizioni di sicura aderenza e conservazione delle traiettorie determinate dai conducenti dei veicoli.

Art. 23 - Bacheche

[1] La forma pubblicitaria di questo tipo, è ammessa nei limiti dimensionali di 120 cm. X 80 cm., oppure di 40 cm. x 120 cm. La struttura ed i materiali di composizione, devono avere cornici leggere, realizzate con profilati di colore grigio. L'eventuale emblema o simbolo di rappresentanza dell'Ente, dell'Associazione o del diverso soggetto tra quelli indicati all'art. 4 di questo regolamento, può essere applicato sulla parte esterna e superiore della cornice, con dimensioni massime di cm 20 x 20.

[2] Le bacheche, se poste in opera in aderenza a murature di confine con la strada pubblica e con i marciapiedi, dovranno avere una sporgenza massima di 10 cm dal filo verticale della muratura e l'altezza minima da terra non potrà essere inferiore a 1,00 metri. Se installate in altri luoghi tra quelli possibili previsti dalla normativa per gli impianti pubblicitari, l'installazione sarà soggetta alle distanze

previste dalla normativa generale. L'altezza da terra con la parte più vicina al suolo dell'installazione, non potrà essere inferiore a mt.1,50.

Art. 24 - Tende solari

[1] Appartengono a questa tipologia le tende con le seguenti caratteristiche strutturali:

- Estensibili: quando installate con apposite staffe di appoggio, alla parete murata dell'esercizio imprenditoriale da proteggere dall'irradiazione solare, che si dispiegano orizzontalmente con meccanismo a pantografo e si ripiegano nell'apposito contenitore a parete, con azionamento meccanico manuale o elettrico.
- Verticali: quando installate all'esterno della vetrina da proteggere, ma dentro il vano di apertura della medesima vetrina e il loro dispiegamento avviene solamente all'interno del predetto vano ed in senso verticale.
- Cupoletta: quando installate ad arco, con apposite staffe, alla parete murata dove si trova la vetrina o il vano da proteggere e la forma, è assunta nella fase di apertura azionata manualmente, per caduta della parte mobile vincolata alle due estremità verticali e laterali.
- Gazebo e Tunnel: quando installate a copertura e protezione di distese di tavoli e sedie o di mostre all'aperto e non ancorate alla parete dell'esercizio imprenditoriale da proteggere. La tenda in questi casi dovrà essere convenientemente assicurata al suolo con apposite strutture di ritegno o di ancoraggio.

[2] In tutti i casi, l'installazione delle tende dovrà essere fatta in modo da garantirne la sicurezza, per stabilità e inamovibilità, in caso di eventi atmosferici intensi.

[3] Le tende solari installate a protezioni delle vetrine di esercizi imprenditoriali in genere, oppure di distese di tavoli e sedie, o di mostre all'aperto, dovranno essere poste in opera in modo che l'altezza minima, dei drappi mobili e/o degli altri elementi strutturali di sostegno, non sia inferiore a 2,30 metri, ove la tenda sia protesa all'esterno dell'edificio di riferimento e sopra marciapiedi.

[4] Quando la tenda è protesa sopra marciapiedi, confinanti con la carreggiata stradale, la copertura dovrà rimanere arretrata 50 cm, rispetto all'allineamento verticale del marciapiede o passaggio pedonale sottostante.

[5] Sulle strutture di protezione, solare e meteorica, degli esercizi che dispongono di autorizzazioni stagionali temporanee o rinnovabili, per l'occupazione esterna alla propria attività con tavoli e sedie, o per l'esposizione di merci ed oggetti, è consentita l'applicazione aggiuntiva della sola insegna di esercizio, sul tessuto della protezione; in questi casi, l'applicazione dell'insegna di esercizio può essere realizzata sul lato anteriore della tenda prospettante sulla strada, con divieto d'installazione sui lati della medesima tenda.

[6] Il divieto di cui al comma precedente, è riferito solamente alle tende protese su marciapiedi e tracciati stradali aperti alla circolazione di persone e veicoli in genere.

[7] Le tende non possono essere installate su tracciati stradali privi di marciapiedi. La protezione solare degli ambienti precitati, in questi casi può essere realizzata unicamente con drappi a discesa verticale.

[8] L'installazione delle tende solari, protese all'esterno dell'edificio di riferimento, non deve in alcun modo ostacolare, o impedire la visibilità piena delle tabelle di toponomastica stradale e la segnaletica stradale di ogni tipo. Le tende non possono essere installate in prossimità delle intersezioni stradali, quando la loro posizione possa rendere difficoltosa la viabilità, la visibilità e comprensione della segnaletica stradale, con conseguente pericolo per la circolazione stradale. Le tende non possono essere installate e protese all'esterno di edifici vincolati o tutelati dall'apposita normativa nazionale. In questi casi potranno essere consentite apposite tende coordinate sull'insieme dell'edificio, per struttura e fattezze, colori e per caratteristiche merceologiche, previo parere della Soprintendenza competente.

[9] Nelle arcate di accesso ai portici, le tende solari non possono essere installate, ove non sia rispettata un'altezza minima dalla pavimentazione del porticato, di 2,50 metri; in questi casi può essere consentita l'applicazione di tende con drappo a discesa verticale con esclusione di quelle protese all'esterno dell'edificio, estensibili o con forma di cupoletta. L'applicazione delle tende verticali è soggetta in ogni modo, all'uniformità dei tessuti, dei colori e della forma sull'intero corpo di fabbricato dove è richiesta l'installazione.

[10] Le tende debbono essere colorate con tinte uniformi con l'esclusione del colore rosso nelle sue diversificazioni cromatiche. Le sostituzioni delle tende per deterioramento o danneggiamento, può essere fatto solo nel rispetto dei colori autorizzati precedentemente e delle eventuali modifiche intervenute successivamente, sull'insieme delle tende esposte e relative all'edificio di riferimento o della strada d'inserimento.

Art. 25 - Vetrofanie

[1] L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. Pertanto possono essere applicate sulle vetrine, ubicate al piano terra o nelle aperture poste al piano superiore solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

[2] L'uso di vetrofanie è consentita previa presentazione di formale domanda, documentata con gli appositi bozzetti delle vetrofanie da esporre. Se la richiesta è conforme alle prescrizioni, sarà rilasciato semplice Nulla Osta al posto dell'autorizzazione prevista per le altre forme pubblicitarie.

[3] La diversa conformazione sarà considerata insegna pubblicitaria.

TITOLO IV - ALTRE FORME DI PUBBLICITA

Art. 26 - Pubblicità fonica

- [1] La pubblicità commerciale e di altro genere, svolta con impianti di amplificazione sonora situati su autoveicoli, è attuata previa autorizzazione del Comune.
- [2] Nell'ambito del territorio comunale, la pubblicità commerciale fonica, con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, è consentita nelle seguenti fasce orarie dei giorni feriali:
- dal 1 Maggio al 31 Ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.
 - dal 1 Novembre al 30 Aprile, dalle ore 10 alle ore 13, dalle ore 16 alle ore 19.
- [3] Per la pubblicità relativa alle manifestazioni pubbliche, possono essere concesse speciali autorizzazioni limitate alle fasce orarie predette o ad altre anche festive, eccettuate quelle serali e notturne dopo le ore 20, con indicato i luoghi o gli itinerari, quando tali manifestazioni siano di genere politico o sindacale, oppure di carattere culturale, sportivo o religioso.
- [4] La pubblicità fonica è vietata:
- all'interno delle Aree Pedonali;
 - a meno di 200 metri dagli Ospedali e dalle strutture sanitarie private assimilate; - a meno di 200 metri dai Cimiteri e dai luoghi di culto.
- [5] Per quanto riguarda la pubblicità elettorale, si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 130/1975. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune ed ove tale pubblicità riguardi più comuni contemporaneamente, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.
- [6] In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore ambientale, fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio 1 Marzo 1991.

Art. 27 - Pubblicità sui veicoli

- [1] E' recepita integralmente la disciplina dagli articoli 23 e 54 del Codice della Strada e s.m.i., e dall'art. 57 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/92 e s.m.i.).
- [2] La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento del C.d.S. e dal D. Lgs. 507/93.
- [3] La possibilità di effettuare la pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita solo per i veicoli speciali, così come definiti dall'art. 54 del C.d.S. e dall'art. 203 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92 e s.m.i.), e solo nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:
- siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente;
 - siano semoventi;

- siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari;
- che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq. 4 per ogni fiancata laterale;
- che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
- che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi;
- che gli autoveicoli parcheggiati e regolarmente autorizzati non siano in numero superiore a 2 (due) per ogni area prevista;
- che sia dichiarata, con contestuale pagamento, l'imposta di pubblicità prima di parcheggiare l'autoveicolo. Si applicano, a questo proposito, le disposizioni previste dal D. Lgs. 507/93, art. 12 (pubblicità in forma statica) e art. 13 (pubblicità in forma dinamica).

[4] La mancanza anche di una sola delle condizioni indicate al comma 3) comporta l'applicazione dell'art. 23 del C.d. S. e dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità.

[5] E' vietata ogni altra tipologia di pubblicità, diversa da quella indicata al comma 3), su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli ecc. Il divieto di effettuare pubblicità mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta la rimozione o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace.

[6] I veicoli pubblicitari di cui al comma 5) che stazionino sia all'interno, sia all'esterno delle strade di uso pubblico, violando quanto sopra prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli, così come definite dall'art. 46 del C.d.S. con la conseguente applicazione dell'art. 23 del C.d. S. e dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità.

Art. 28 - Espositori temporanei

[1] Trattasi di pubblicità collegata a fatti occasionali e contingenti, relativi a manifestazioni pubbliche, eventi culturali, folcloristici e di rievocazioni storiche, di spettacolo o circensi. Gli impianti pubblicitari ammessi a titolo di espositori temporanei sono quelli definiti all'art. 4, come plance, cartelli, trespoli polifacciali. Possono essere autorizzati in deroga a quanto previsto relativamente alla documentazione da presentare per tutte le altre categorie di mezzi e impianti pubblicitari.

[2] La domanda di installazione deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio o dell'esposizione pubblicitaria, che, se autorizzata, deve essere rimossa entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello del termine autorizzato.

[3] Il richiedente deve documentare l'apposita richiesta, allegando o indicando per esteso, le strade dove intende effettuare la promozione pubblicitaria.

Art. 29 - Cartelli ed espositori nei cantieri edili

[1] Nei cantieri edili, al loro interno ed all'interno di aree delimitate, soggette ad urbanizzazione in atto, possono essere accordate autorizzazioni di tipo temporaneo, per l'esposizione di cartelli promozionali della vendita immobiliare, relativa alle tipologie abitative in costruzione presso il cantiere medesimo. In questa tipologia sono comprese anche le esposizioni pubblicitarie di carattere tecnologico, esercitate all'interno dei predetti cantieri, effettuate da operatori professionali diversi dal costruttore principale, ma riferite a lavori eseguiti nel cantiere. Per tali cartelli e mezzi pubblicitari, le dimensioni massime non possono eccedere i 18 mq. (cm. 600 x cm. 300) Per tali cartelli è dovuto il pagamento dell'imposta di pubblicità, con le modalità previste dal D.Lgs. 507/93 e dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

[2] Non rientrano in questa tipologia i cartelli, previsti obbligatoriamente dal regolamento edilizio, che ne dispone l'esposizione nei cantieri con l'atto di concessione o di autorizzazione, senza l'applicazione di altre forme grafiche aggiuntive o di illustrazioni pittoriche, promozionali della vendita immobiliare o di propaganda delle applicazioni tecnologiche esercitate dalle ditte operanti nel cantiere. Per tali cartelli, se di superficie superiore ai mq. 5, è dovuto il pagamento dell'imposta di pubblicità, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

[3] La domanda per tali esposizioni, oltre ai documenti previsti dall'art. 34 dovrà contenere gli estremi di protocollo (P.G.) dell'autorizzazione o concessione edilizia ovvero D.I.A.

[4] La pubblicità promozionale della vendita immobiliare, può essere esercitata, solo se attinente al medesimo cantiere ove s'intende esporre tale forma di pubblicità, per un periodo massimo di 12 mesi, previa apposita domanda, al termine dei quali, l'impianto pubblicitario dovrà essere rimosso.

[5] Negli edifici soggetti ad interventi di ristrutturazione, di manutenzione o di migliorie, in confine con la strada, l'area di cantiere è rappresentata sui limiti esterni dell'impalcatura o della staccionata, anche se installata su parte della strada o della carreggiata.

[6] Nelle strade e piazze inserite all'interno delle zone indicate dal P.R.G. come Zone Territoriali omogenee "A", l'installazione dei cartelli individuati al comma 1) del presente articolo, può essere effettuata entro limiti dimensionali di 8 (otto) mq., sull'impalcatura o sulla fronte del fabbricato.

[7] L'installazione dei mezzi pubblicitari precitati, sugli edifici tutelati e/o vincolati, è soggetta in ogni caso al preliminare parere della Soprintendenza competente. Il limite dimensionale precitato, è applicato anche quando il cartello o espositore pubblicitario promozionale, è parte della superficie di una illustrazione pittorica, che riproduce la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

[8] I mezzi pittorici, di cui alla scheda del Piano generale degli impianti pubblicitari, sono soggetti ad autorizzazione comunale e saranno assoggettabili al pagamento dell'imposta di pubblicità se riporteranno messaggi

commerciali

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE, COMPETENZA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 30 - Competenza

[1] Chiunque intenda installare, a lato o in vista delle strade aperte all'uso pubblico generale, forme pubblicitarie di qualunque tipo tra quelle previste dal regolamento deve presentare apposita domanda al responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale, chiedendo la formale autorizzazione amministrativa.

[2] Le forme pubblicitarie previste dal D. Lgs. n. 507/93, sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione di domanda documentata del titolare del mezzo pubblicitario, almeno 60 giorni prima dell'inizio della pubblicità, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

[3] Quando l'esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate fuori dell'abitato, la domanda è presentata all'Ente proprietario della strada, secondo le prescrizioni dettate dagli art. 23, commi 4) e 5) e 26, comma 3) del C.d.S.

[4] Quando l'esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate all'interno dell'abitato, anche se appartenenti ad Ente diverso dal Comune, la domanda è presentata, per competenza, al Sindaco del Comune, unitamente al Nulla Osta Tecnico dell'Ente proprietario della strada, ove l'abitato non abbia una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

[5] Nel caso di esposizione di manufatti pubblicitari lungo tracciati ferroviari, nel caso in cui la pubblicità sia visibile da strade di proprietà comunali e/o interne all'abitato, la domanda e la relativa autorizzazione sono di competenza dell'Ente Ferroviario preposto, previo Nulla Osta Tecnico del Comune

Art. 31 - Domanda e documenti obbligatori

[1] L'istanza, compilata su appositi moduli, previo assolvimento dei diritti di segreteria e di spese di istruttoria, come indicato al successivo art. 34 per le operazioni tecnico amministrative connesse, deve essere indirizzata dal richiedente al Comune di Castello di Cisterna e deve essere presentata presso l'ufficio protocollo generale, deve riportare la dichiarazione della conoscenza delle norme del Regolamento comunale in materia e deve essere corredata dai documenti di seguito elencati:

- a) Dichiarazione di responsabilità, redatta ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/92, con la quale il richiedente attesta che il manufatto pubblicitario è progettato per la realizzazione con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e che l'impianto ed i suoi elementi di sostegno sono stati calcolati per la posa in opera, tenuto conto della consistenza del terreno e dell'eventuale spinta del vento, in modo da garantirne stabilità e sicurezza;
- b) Dichiarazione di conformità, di cui al D.M. 37/08 "Norme sulla

- sicurezza degli impianti", quando la richiesta è relativa all'installazione di mezzi pubblicitari luminosi;
- c) Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera da realizzare e relativa descrizione tecnica firmata da tecnico abilitato, dai quali si possano individuare gli elementi essenziali dell'impianto o manufatto e la sua eventuale collocazione su fabbricato esistente, compreso gli elementi che formano il supporto al mezzo pubblicitario proposto; tale documentazione dovrà essere fornita in triplice copia, debitamente firmata dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori o dell'installazione, dal proprietario e/o richiedente l'autorizzazione.
 - d) Bozzetto quotato, colorato e in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Nel caso di impianto a messaggio variabile, devono essere presentati tutti i bozzetti, che fanno parte dell'impianto nelle sue variabili.
 - e) Documentazione fotografica (panoramica e frontale), in triplice copia che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante.
 - f) Per le sole installazioni pubblicitarie a carattere permanente, deve essere presentata la planimetria catastale in triplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione.
 - g) Copia del Nulla Osta Tecnico dell'Ente proprietario della strada, se previsto.
 - h) Dichiarazione di assenso del proprietario dei terreni o dell'immobile, quando l'installazione è proposta su terreno privato o edificio non di proprietà.
 - i) Indicazione della sede aziendale segnalata sulle preinsegne
 - j) Deve contenere una busta affrancata per la spedizione e il bollo per la relativa imposta, da apporre sul provvedimento rilasciato.

[2] Ogni domanda presentata, per qualsiasi tipologia pubblicitaria, deve riferirsi ad una sola attività professionale, industriale, artigianale, commerciale, artistica, rappresentata attraverso il relativo bozzetto grafico o immagine pubblicitaria.

[3] Per ogni istanza, potrà essere richiesta l'autorizzazione per un solo impianto di pubblicità stradale, ad esclusione delle preinsegne.

[4] Il richiedente assume tutti gli obblighi e responsabilità, conseguenti alla documentazione presentata e alla progettata installazione quando autorizzata. Sulla veridicità di quanto dichiarato e presentato, saranno effettuate le opportune verifiche e nel caso di accertata falsità, sarà informato il competente organo giurisdizionale.

Art. 32 - Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione

[1] La domanda, verificata dal preposto competente Ufficio amministrativo, è istruita entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo, dal Responsabile del procedimento, che ne dà notizia al richiedente, contestualmente all'avvio del procedimento, che decorre dalla data di presentazione al protocollo della domanda.

[2] Se la domanda è corredata di tutte le documentazioni previste, il procedimento è concluso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto disposto all'art. 20, comma 4, della Legge n.

241/1990.

[3] Il termine indicato al comma 2), è sospeso nel caso in cui la domanda presentata, sia insufficientemente documentata, o non corredata del pagamento degli oneri. Il termine è altresì ulteriormente sospeso se si rendono necessario ulteriori approfondimenti tecnici. Il richiedente sarà invitato dall'Amministrazione comunale, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, previa comunicazione all'interessato

[4] Con la presentazione della documentazione richiesta, riprenderà l'esame della domanda.

[5] L'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, cura l'istruttoria effettuando le verifiche ed i sopralluoghi necessari alla conclusione del provvedimento, acquisendo preventivamente i pareri della Conferenza dei Servizi (con Ufficio Commercio, Comando P.M., Ente proprietario della strada, Ufficio tributi), nel rispetto dei Regolamenti comunali e delle norme di legge.

[6] Per le domande riguardanti opere da realizzare su edifici o aree all'interno della zona AI, o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su beni di interesse storico, artistico o culturale, l'Amministrazione comunale procede al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (D.Lgs. n. 42/2004, artt. 52 et 153);

[7] L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti;

[8] Le domande riferite agli impianti pubblicitari permanenti devono riportare il messaggio pubblicitario completo. Gli impianti destinati ad affissione diretta dovranno riportare nella domanda la specifica destinazione.

[9] Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o a quelli soggetti al regime del demanio, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita nei modi di legge, l'autorizzazione non comprende la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio.

[10] La conclusione negativa del procedimento, entro i termini previsti, sarà motivata e dovrà essere notificata al richiedente con posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando altresì i termini per l'esercizio dell'opposizione e l'Autorità verso la quale il richiedente potrà indirizzare l'eventuale ricorso.

[11] La dichiarazione presentata per imposta sulla pubblicità al comune ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507 e successive modificazioni, non sostituisce l'autorizzazione prevista dall'art. 23 del C.d.S. e l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere compresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, senza l'autorizzazione, con la semplice D.I.A. Analogamente, il rilascio dell'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione per imposta sulla pubblicità, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507 e successive modificazioni.

Art. 33 - Validità dell'autorizzazione

[1]La validità dell'autorizzazione, in conformità all'art. 27, comma 5 del C.d.S., è stabilita come segue, salvo quanto diversamente disposto con provvedimento di Giunta:

- Nell'ambito urbano e sulle strade di proprietà comunale, l'autorizzazione per gli impianti permanenti di dimensioni di cm. 600x300, è valida, anni cinque. Può essere rinnovata secondo le procedure indicate al successivo art. 36.
- Per le insegne di esercizio, le targhe professionali e d'esercizio, le bacheche e simili, l'autorizzazione è valida fino a modifica della titolarità della stessa ovvero, fino a quando i mezzi pubblicitari precitati mantengono le caratteristiche strutturali, dimensionali, di colore, di composizione grafica e di manutenzione previste nell'autorizzazione medesima.
- Per i cartelli, le insegne pubblicitarie e gli altri mezzi pubblicitari diversi da quelli temporanei e provvisori, anni tre. Può essere rinnovata secondo le procedure previste dall'art. 36.
- Per le fattispecie pubblicitarie e promozionali installate nell'ambito dei cantieri edili, l'autorizzazione è valida per mesi 12. Non può essere rinnovata.

[2]L'Amministrazione comunale può revocare o sospendere in ogni momento l'autorizzazione, ovvero modificare la durata della stessa, per ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

[3]I provvedimenti di autorizzazione previsti da questo regolamento, sono rilasciati salvaguardando i diritti dei terzi e con l'obbligo per il titolare dell'atto autorizzatorio, di procedere alla riparazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e stradale dalle opere realizzate.

[4]L'autorizzazione cessa di ogni validità, nel caso l'impianto o il mezzo pubblicitario, sia dato ad altri, anche solo per uso provvisorio, ovvero ceduto ad altri, senza che si sia provveduto a regolarizzare il subentro, con le modalità indicate dall'art. 37.

Art. 34 - Casi particolari

[1]Per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, striscioni, locandine, plance, stendardi e bandiere, segni orizzontali), con carattere di temporaneità, la documentazione da presentare con la domanda, può essere limitata agli elaborati indicati ai punti a), b), d) dell'art. 31, ove il richiedente fornisca un elenco delle varie installazioni richieste, indicandone esattamente il punto di collocazione. L'ufficio competente all'esame della domanda, potrà richiedere, per la particolarità della richiesta, altri documenti ritenuti necessari.

[2]La temporaneità è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione regolarmente indetta e/o autorizzata.

[3]Per l'esercizio dell'attività di pubblicità fonica, espletata con regolare autorizzazione, è sufficiente che il richiedente indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, il contenuto del messaggio pubblicitario da diffondere, il periodo/giorni e gli orari di svolgimento.

[4]La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario, a norma della legge n. 175 /1992, (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie ed associazioni professionali fra sanitari, targhe o insegne per case di cura private, gabinetti ed ambulatori tuono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere presentata al servizio competente per la specifica materia. Tale servizio provvederà al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla osta tecnico dell'ufficio competente.

Art. 35 - Modifica del messaggio pubblicitario

[1]La modifica del messaggio pubblicitario posto su impianti temporanei o permanenti, ad esclusione degli impianti destinati ad affissione diretta, deve essere oggetto di domanda al Sindaco, allegando il bozzetto colorato del nuovo messaggio, unitamente alla copia dell'autorizzazione già posseduta.

[2]La variazione del messaggio indicata al comma precedente, potrà essere richiesta trascorsi almeno 90 giorni dal rilascio della precedente autorizzazione.

[3]L'Amministrazione rilascia l'autorizzazione orientativamente entro 30 giorni dalla richiesta, aggiornando il provvedimento precedentemente rilasciato mantenendo fermi i termini di scadenza precedentemente imposti.

Art. 36 - Rinnovo dell'autorizzazione

[1] L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta sia presentata dallo stesso soggetto intestatario dell'atto precedentemente autorizzato. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza naturale dell'autorizzazione, corredata di tutti i documenti previsti all'art. 31.

[2] Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario di cui si intende rinnovare l'autorizzazione (espositore e suoi supporti o sostegni), la domanda redatta su apposito modulo in carta legale o con l'applicazione del bollo per l'imposta prevista, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della naturale scadenza e corredata da:

- a. dichiarazione, che attesti la permanenza delle condizioni di stabilità e sicurezza del manufatto, precedentemente autorizzato. Non è considerata valida, la semplice indicazione di pregressa dichiarazione depositata e relativa alla prima installazione, essendo diversa per contenuto e causale.
- b. dichiarazione che attesti l'assenza di modifiche strutturali e di superficie del manufatto pubblicitario precedentemente autorizzato.
- c. copia fotostatica dell'autorizzazione in scadenza.

Art. 37 - Subentro

[1] Chiunque subentra nell'attività d'esercizio di una qualsiasi delle forme pubblicitarie indicate nel regolamento, senza alcuna modifica di quelle autorizzate, deve presentare domanda secondo le prescrizioni indicate all'art. 31.

Art. 38 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

[1] Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:

- Installare l'impianto o mezzo pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio del titolo autorizzatorio.
- Verificare costantemente lo stato di conservazione dell'impianto autorizzato, compresi gli elementi di sostegno.
- Effettuare ogni intervento' necessario al loro mantenimento, nelle condizioni di esercizio autorizzate.
- Procedere per ragioni di sicurezza, alla manutenzione o reintegro in altra sede, ove necessario, del manufatto pubblicitario, segnalando contestualmente, all'ufficio competente alla registrazione dell'impianto, la momentanea rimozione.
- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni e condizioni, impartite dal Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione o, anche successivamente, per intervenute e motivate esigenze.
- Procedere alla rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario ove si sia determinata la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.
- Provvedere alla rimozione dei segni orizzontali reclamistici, degli striscioni, delle locandine, degli stendardi e degli altri mezzi pubblicitari momentanei, entro le 24 ore successive al concludersi della manifestazione promossa, ripristinando lo stato dei luoghi e della sede o pavimentazione stradale preesistente.
- Provvedere alla rimozione dei manufatti e impianti pubblicitari, al termine dell'esposizione autorizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e delle cose preesistenti all'installazione autorizzata.
- Installare la targhetta di riconoscimento e identificazione dell'impianto pubblicitario secondo le prescrizioni dettate dall'art. 39.

Art. 39 - Targhetta d'identificazione

[1]Il titolare di autorizzazione per l'installazione di mezzi e impianti pubblicitari, dovrà applicare saldamente alla struttura e ad un'altezza non superiore a cm. 180, una targhetta metallica, di dimensioni di cm. 20 x12, con i seguenti elementi d'identificazione: Comune di Castello di Cisterna, titolare dell'autorizzazione, protocollo dell'autorizzazione, progressiva chilometrica e nome della strada, ovvero nome strada e numero civico, data di scadenza dell'autorizzazione.

[2]La targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione, oppure ogni volta che intervenga una variazione, anche di uno solo, dei dati riportati originariamente ed ancora, ogni volta che i dati riportati non siano più riconoscibili o identificabili e nel caso di asportazione per qualunque motivo.

Art. 40 - Decadenza, revoca dell'autorizzazione e sospensione o modifica

[1] Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- L'inosservanza dei termini di tempo di giorni 90, dalla data di rilascio per procedere all'installazione.
- La non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato.
- L'irregolare o mancato esercizio della forma pubblicitaria o dell'impianto autorizzato
- L'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari.
- Il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione dell'art. 37.
- Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal rilascio della stessa.
- Il mancato adempimento tributario per la forma pubblicitaria autorizzata.
- La modifica anche parziale delle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufatto o impianto pubblicitario.

[2] L'autorizzazione è revocata :

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione;
- per mancato rispetto delle condizioni previste nella stessa autorizzazione
- per l'inosservanza di norme regolamentari e legislative.

[3] Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza, modifica di norme regolamentari e legislative, l'autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni specifiche.

Art. 41 - Vigilanza

[1] Il Comune effettua la vigilanza sui manufatti e impianti pubblicitari di ogni genere e tipologia, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati, ai sensi dell'art. 23 comma 13 del C.d.S. e dell'art. 56 del D.P.R. n.495/92, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, l'installazione dei manufatti pubblicitari, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata, sui termini di scadenza delle stesse, nonché sullo stato di conservazione, di manutenzione degli impianti e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

[2] Ogni inadempienza o difformità, dovrà essere sanzionata secondo la normativa vigente e segnalata al Servizio competente e al Servizio Servizi Tributari per le disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 42 - Sanzioni

[1] Chiunque installa manufatti, mezzi o impianti pubblicitari e di propaganda, in violazione delle norme del C.d.S., del D.P.R. 195/92 e del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 23 del C.d.S. e s.m.i, compresa la rimozione.

L'autorizzazione eventualmente rilasciata è revocata.

[2] Chiunque installa o fa installare a proprio uso o utilità, pubblicità stradale di

qualunque tipo, senza autorizzazione, oppure, senza sottostare alle prescrizioni dettate dalla normativa o dall'autorizzazione eventualmente conseguita, non potrà richiedere ed ottenere nuova autorizzazione, se prima, non provvederà a rimuovere la pubblicità installata abusivamente ed a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente.

[3] La rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari installati abusivamente o in difformità, è disposta nel caso, secondo la procedura prevista dall'art. 23, commi 13/bis e 13/quarter del vigente C.d.S.

[4] Per le altre violazioni non previste o, non comminabili dal Codice, ma connesse con l'esposizione pubblicitaria abusiva, si farà luogo alle sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 – Disposizioni finali e transitorie

[1] Le norme del regolamento si applicano a tutti i manufatti e impianti pubblicitari di nuova installazione e di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

[2] Per quelli preesistenti in contrasto con le nuove norme, si dovrà procedere al loro adeguamento o sostituzione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

[3] L'entrata in vigore di eventuali modifiche del C.d.S. e del Regolamento di esecuzione, nonché di altre normative inerenti la pubblicità stradale, che dovessero comportare modifiche a quanto prescritto nel presente regolamento ne comporteranno l'immediato adeguamento.

Art. 44 - Entrata in vigore

[1] Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune sostituisce e abroga ogni altra precedente regolamentazione comunale per la materia disciplinata.

[2] Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa generale.

VISTO: Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, Decr. leg. 267 del 18.8.2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Il Responsabile del servizio

firmato come all'originale

Il Responsabile servizio finanziario

firmato come all'originale

Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria

Firmato come all'originale

Il Segretario Comunale

f.to Dr.ssa Francesca Balletta

Su attestazione del messo comunale

La su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1. D.Lgs. 267/2000 – T.U.EE.LL., viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10.08.2009 al 24.08.2009 Reg. pubblicazione n. 424 del 10.08.2009

Dalla Residenza Comunale li, 10.08.2009

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

f.to Dr.ssa Francesca Balletta

ESECUTIVITA'

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. n.267/2000:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U.EE.L. n.267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data _____ senza reclami.

Il responsabile dell'ufficio

Dalla Residenza Comunale li 10.08.2009

Il Segretario Comunale

f.to Dr.ssa Balletta Francesca

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li 10.08.2009

Il Segretario Comunale

Dr.ssa Balletta Francesca